

Disegno di legge n. 314 del 14.09.06 (cofirmatario)

**Interventi per la costituzione di un sistema integrato per la sicurezza dei cittadini e l'educazione alla legalità ed alla civile convivenza. Costituzione dell'Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza**

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il problema della sicurezza sta assumendo un ruolo nevralgico nella vita della comunità nazionale, così come nella nostra Regione, ed è forte la richiesta di protezione da parte dei cittadini.

Se questa richiesta rimanesse inevasa, crescerebbe la sfiducia verso le istituzioni. La sicurezza oltre che indice fondamentale della qualità della vita di un territorio è anche elemento qualificante del rapporto tra cittadini ed istituzioni pubbliche. E' sulla qualità della vita urbana che si gioca la partita della crescita civile e della sicurezza. Non può essere taciuto, d'altronde, che nella nostra Regione si registra un allarme legato alla microcriminalità decisamente in aumento, nonché sempre più frequenti picchi di criminalità e di illegalità di maggior virulenza riconducibili anche alla malavita organizzata.

Da queste sintetiche considerazioni è maturata l'esigenza di approntare un disegno di legge in grado di aggiornare la normativa vigente nella nostra Regione.

Il punto di partenza non è la sicurezza nel senso stretto della parola, ma un sistema integrato di sicurezza, una serie cioè di politiche sociali, di sviluppo e di prevenzione sinergicamente finalizzate al governo della sicurezza. Partendo dalla necessità di un impegno nuovo delle istituzioni anche locali per superare ogni separatezza tra i livelli di governo, all'articolo 1, relativo alle finalità, si afferma che la Regione promuove lo sviluppo di una civile e ordinata convivenza nel proprio territorio concorrendo in collaborazione con il sistema delle autonomie locali alla costituzione di un sistema integrato di sicurezza sociale; al successivo articolo 5, concernente l'educazione alla legalità e alla civile convivenza, la Regione promuove nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla conoscenza e al rispetto delle diversità culturali, alla lotta contro la criminalità organizzata, la mafia e i poteri occulti.

L'obiettivo che si intende realizzare è quello

---

di produrre, oltretutto promuovere, sicurezza all'interno della nostra Regione, con meccanismi di supporto all'azione statale di tutela dell'ordine pubblico, da realizzare attraverso l'ausilio di competenze specifiche in materia e con l'utilizzo di congrui strumenti finanziari, comprensivi di risorse proprie e di quelle attivabili, europee e nazionali.

Da qui l'individuazione dettagliata (articolo 6) dei progetti finanziabili che debbono essere finalizzati all'ottenimento di più alti standard di sicurezza, alla prevenzione di fatti criminosi, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e la contestuale indicazione legislativa delle priorità (articolo 9) per la concessione dei finanziamenti. I contributi regionali verranno erogati, in particolare, per garantire la realizzazione di progetti ben definiti dalla legge (articolo 6) e finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle comunità locali interessate, con specifico riferimento alle aree ad alto rischio di criminalità.

I progetti per essere finanziati devono pertanto mirare al raggiungimento di specifici obiettivi, tra i quali ad esempio: le opere per la riqualificazione di aree urbane degradate caratterizzate da un elevato rischio di criminalità; le iniziative di carattere educativo-sociale dirette alla prevenzione o all'individuazione di abusi su minori, nonché alla prevenzione di situazioni di disagio o di devianza minorile; le iniziative dirette alla prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza; le iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza nei confronti delle donne, bambini e anziani; le iniziative finalizzate al controllo delle zone a rischio, degli edifici abbandonati e delle aree dismesse; collegamenti telefonici, telematici, i servizi informatici, l'installazione di colonnine di soccorso ed i sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio nelle vie commerciali a più alto rischio; il potenziamento dell'attività di vigilanza, telesorveglianza e controllo parchi, giardini e scuole; la riqualificazione e rivitalizzazione urbanistica di parti del territorio o spazi pubblici particolarmente degradati o individuati come realtà a rischio, etc.

Particolare rilievo è riconosciuto ai progetti comunali tendenti ad attuare azioni di prevenzione in riferimento alle politiche sociali di integrazione e di accoglienza ed attività di recupero della emarginazione sociale e dei fenomeni di degrado urbano.

Va sottolineato, inoltre, che l'intervento normativo proposto si inserisce in una visione federalista e di rispetto delle realtà locali che

---

individua nei protocolli d'intesa, tra le istituzioni preposte all'ordine e alla sicurezza pubblica ed i comuni presentatori dei progetti, uno strumento di fondamentale importanza.

Oltre alla dimensione tradizionale delle politiche regionali sulla sicurezza, attinenti all'ambito sociale, al lavoro ed alla protezione civile, abbiamo ritenuto necessario individuare azioni di promozione di politiche amministrative che attuino interventi in materia di pubblica sicurezza efficaci e rispondenti alle reali e diversificate esigenze presenti nel nostro territorio.

Proprio per tali motivi la Regione finanzia gli enti locali che, singolarmente o associativamente, presentano progetti diretti alla prevenzione di fatti criminosi, al raggiungimento di standard di sicurezza più elevati, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità ed allo sviluppo di iniziative di mediazione culturale e di reinserimento sociale.

Va sottolineata altresì la istituzione dell' 'Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza (articolo 4), quale organismo fortemente tecnico di supporto per le attività della Regione in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi per la sicurezza, col compito particolare di predisporre con cadenza biennale la mappa del territorio che individui le zone maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità nonché di monitorare la validità e l'incidenza degli interventi finanziati.

All'articolo 6 sono indicati gli obiettivi che s'intendono perseguire, lasciando alla decisione dei comuni singoli o associati, d'intesa con i soggetti del privato sociale, le associazioni di categoria e con i soggetti pubblici competenti la predisposizione e la realizzazione dei progetti da finanziare.

Gli articoli 7 e 10 prevedono, per la realizzazione degli interventi e dei progetti previsti dalla legge, il metodo della programmazione e della verifica sistematica attraverso una relazione annuale sullo stato della sicurezza nella Regione.

Non meno significativa è, infine, l'adesione della Regione al Forum europeo per la sicurezza urbana (articolo 11).

---0---

Art. 1.  
Finalità

1. La Regione, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali, promuove lo sviluppo di una civile e ordinata convivenza nel proprio territorio concorrendo, nell'esercizio delle competenze alla stessa spettanti, alla costituzione di un sistema integrato di sicurezza sociale.

Art. 2  
Interventi regionali

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale:

a) promuove la realizzazione dei progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza con particolare riferimento alle aree ad alto rischio di criminalità;

b) favorisce il coordinamento degli interventi nei settori della sicurezza sociale, della polizia locale, dell'educazione alla legalità e al rispetto delle diversità culturali, della riqualificazione urbana, del sostegno alle vittime della criminalità;

c) realizza attività di ricerca, studio, documentazione sul fenomeno della devianza sociale e della criminalità;

d) promuove intese ed accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici nazionali e locali e con le università della Regione al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio e di realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nei settori della sicurezza, ivi comprese la sicurezza sul lavoro, la sicurezza ambientale e la sicurezza alimentare;

e) indirizza l'azione regionale ad un utilizzo coordinato delle risorse finanziarie regionali, integrato anche con quelle statali e dell'Unione europea;

f) sostiene la progettazione degli interventi degli enti locali, singoli o associati, anche in raccordo con i soggetti interessati finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza;

g) favorisce forme di sostegno e di assistenza alle vittime della criminalità;

h) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale regionale e degli enti locali per la creazione di specifiche professionalità;

i) promuove nelle scuole la realizzazione di

---

iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla coscienza e al rispetto delle diversità, alla lotta contro la criminalità organizzata, la mafia e i poteri occulti;

j) assicura la partecipazione della Regione ad organismi nazionali ed internazionali operanti nel campo di attività della presente legge.

#### Art. 3.

Integrazione tra politiche statali e regionali per la sicurezza

1. La Regione al fine di accrescere l'integrazione tra gli interventi delle istituzioni statali e delle istituzioni locali operanti in materia di sicurezza, promuove intese ed accordi di programma con gli organi centrali e periferici dello Stato nei seguenti ambiti:

- a) integrazione dei sistemi informativi;
- b) coordinamento delle centrali operative delle polizie statali e locali;
- c) percorsi comuni di formazione ed aggiornamento professionale del personale di polizia statale e locale.

#### Art. 4

Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza

1. E' istituito presso la Presidenza della Regione l'Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza che dura in carica per l'intera legislatura e fino al suo rinnovo.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:

- a) il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia di cui alla legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4;
  - b) i presidenti delle province regionali;
  - c) i prefetti della Regione o loro delegati;
  - d) otto sindaci designati dall'ANCI Sicilia;
  - e) i rettori delle università siciliane;
  - f) il dirigente dell'ufficio scolastico regionale o suo delegato;
  - g) un rappresentante dell'ordine degli assistenti sociali;
  - h) tre esperti esterni all'Amministrazione
-

regionale di qualificata preparazione ed esperienza nel campo delle politiche integrate di sicurezza e di prevenzione dell'illegalità eletti dall'Assemblea regionale siciliana.

3. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di:

a) predisporre, con cadenza biennale, una mappa del territorio regionale che individui le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, anche con riferimento ai singoli comuni e alle singole circoscrizioni comunali, ed evidenzi in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;

b) elaborare uno studio annuale dei dati e delle tendenze relative alle diverse fattispecie criminose;

c) promuovere attività di studio e ricerca dei sistemi avanzati di sicurezza in campo nazionale e dell'Unione europea;

d) formulare indirizzi per la presentazione dei progetti da parte degli enti locali, singoli o associati, indicando le priorità di intervento, nonché proposte riguardanti i criteri di valutazione dei progetti stessi;

e) coordinare le iniziative locali per la sicurezza con particolare riferimento alla promozione di intese e accordi con gli organi dello Stato;

f) promuovere la cooperazione tra le istituzioni pubbliche, le parti sociali, l'associazionismo per una tempestiva analisi dei fenomeni di illegalità e di devianza;

g) curare la redazione e la pubblicazione di un rapporto annuale sullo stato della sicurezza nella Regione da presentare in occasione della conferenza sulla sicurezza indetta annualmente dal Presidente della Regione;

h) monitorare la validità e l'incidenza degli interventi finanziati dalla presente legge.

#### Art. 5.

Educazione alla legalità e alla civile convivenza

1. La Regione promuove nelle scuole di ogni ordine e grado la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla conoscenza e al rispetto delle diversità culturali, alla lotta contro la criminalità organizzata, la mafia e i poteri occulti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione finanzia:

---

a) progetti proposti dalle scuole che comportino il diretto coinvolgimento degli studenti anche finalizzati alla produzione di audiovisivi, pubblicazioni e ricerche, giochi didattici, software, rappresentazioni teatrali;

b) iniziative di aggiornamento didattico e scientifico.

#### Art. 6.

#### Politiche locali sulla sicurezza e contenuto dei progetti

1. La Regione sostiene progetti, predisposti da comuni singoli o associati anche d'intesa con i soggetti del privato sociale, le associazioni di categoria e con i soggetti pubblici competenti nelle rispettive materie, finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle comunità locali interessate, con particolare riferimento alle aree ad alto rischio di criminalità.

2. I progetti sono finalizzati all'ottenimento di più alti standard di sicurezza per i cittadini, alla prevenzione di fatti criminosi, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e allo sviluppo di azioni positive di carattere sociale.

3. I progetti sono volti in particolare al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) l'apertura di presidi territoriali decentrati per la sicurezza;

b) il potenziamento degli apparati radio;

c) le opere per la riqualificazione di aree urbane degradate caratterizzate da un elevato rischio di criminalità;

d) le iniziative di carattere educativo-sociale dirette alla prevenzione o all'individuazione di abusi su minori, nonché alla prevenzione di situazioni di disagio o di devianza minorile;

e) le iniziative dirette alla prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza;

f) le iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza nei confronti delle donne, bambini e anziani;

g) le iniziative finalizzate al controllo delle zone a rischio, degli edifici abbandonati e delle aree dismesse;

h) le azioni di supporto al controllo del territorio che prevedano anche l'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, con particolare attenzione alle esigenze delle problematiche

---

connesse alla sicurezza delle fasce più deboli della cittadinanza nonché al libero svolgimento delle attività produttive;

i) i collegamenti telefonici, telematici, i servizi informatici, l'installazione di colonnine di soccorso ed i sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio nelle vie commerciali a più alto rischio;

j) la modernizzazione delle sale operative e di rilevamento satellitare per l'individuazione delle pattuglie sul territorio;

k) l'acquisizione di strumenti operativi di tutela per il personale delle forze dell'ordine;

l) l'incremento del nastro orario oltre le dodici ore giornaliere, con estensione del servizio nella fascia serale e notturna;

m) la realizzazione di servizi per l'istituzione del 'vigile di quartiere', con particolare riferimento alle zone abitative e commerciali;

n) il potenziamento dell'attività di vigilanza, telesorveglianza e controllo parchi, giardini e scuole;

o) la gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza;

p) le forme di sostegno alle vittime della criminalità;

q) riqualificazione e rivitalizzazione urbanistica di parti del territorio o spazi pubblici particolarmente degradati o individuati come realtà a rischio;

r) utilizzo di mediatori culturali;

s) potenziamento della polizia locale anche mediante formazione delle dotazioni tecniche e strumentali, miglioramento dell'efficienza delle sale e loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia giudiziaria;

t) rivitalizzazione di forme di solidarietà tra cittadini;

u) assistenza alle vittime di reato.

4. Ai fini della presente legge per soggetti del privato sociale si intendono le associazioni di volontariato e gli enti di promozione sociale, le cooperative sociali.

#### Art. 7

Attuazione degli interventi e attività di coordinamento

---

1. Per la realizzazione degli interventi e dei progetti previsti dalla presente legge è adottato il metodo della programmazione, della verifica sistemica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni fornite e della valutazione di impatto di genere.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Regione promuove incontri periodici a livello regionale e provinciale tra i soggetti che hanno in corso di realizzazione i progetti e gli interventi previsti dalla presente legge, per effettuare l'esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione e consentire il coordinamento e lo sviluppo delle azioni intraprese.

#### Art. 8.

##### Finanziamento degli interventi

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, approva un piano di assegnazione dei finanziamenti ai progetti ammessi, tenuto conto della valutazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 4.

2. Entro i successivi trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede all'erogazione del finanziamento assegnato al progetto nella misura massima dell'80 per cento delle spese previste per la sua realizzazione.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione antimafia di cui alla legge regionale 14 gennaio 1991 e sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea regionale siciliana, determina le priorità, i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti e degli interventi previsti dalla presente legge.

4. Il finanziamento regionale destinato ai progetti degli enti locali non può superare l'80 per cento della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto ed è comunque concesso per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale. Il finanziamento regionale è concesso previo parere dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 4.

#### Art. 9.

##### Criteri di priorità per la concessione dei finanziamenti

1. Costituiscono titolo di priorità per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge:

a) gli interventi da attuarsi in zone risultanti a più elevato rischio di criminalità sulla base

---

della mappa predisposta dall'Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza di cui all'articolo 4;

b) gli interventi nei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose;

c) le campagne di prevenzione della tossicodipendenza;

d) gli interventi proposti da comuni che abbiano avviato o si impegnano ad avviare iniziative programmatiche per la sicurezza;

e) il collegamento diretto tra la realizzazione dell'intervento e il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;

f) la realizzazione degli interventi in forma integrata con associazioni private che svolgono attività di carattere sociale, iscritte agli albi o registri previsti dalla normativa regionale, con comunità terapeutiche, con altre amministrazioni pubbliche e istituti scolastici;

g) la stipula di protocolli di intesa con le forze di polizia.

#### Art. 10 Relazione annuale

1. La Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione generale sullo stato della sicurezza nella Regione.

2. Nella relazione sono comprese anche le iniziative svolte in attuazione della presente legge, l'impegno dei finanziamenti e le priorità di intervento per l'anno successivo.

3. Ogni anno viene convocata dal Presidente della Regione la Conferenza regionale sulla sicurezza, al fine di offrire elementi di valutazione all'Assemblea regionale siciliana che deve definire le priorità.

#### Art. 11 Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana

1. La Regione aderisce al Forum europeo per la sicurezza urbana, associazione internazionale con sede in Parigi, costituita fra comuni, province e regioni d'Europa.

2. I diritti conseguenti all'adesione all'associazione sono esercitati dal Presidente della Regione.

#### Art. 12. Norma finanziaria

---

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B ..., capitolo... del bilancio della Regione.

Art. 13

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

---